

Codice A1413C

D.D. 3 novembre 2021, n. 1704

Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari e l' A.S.L. di Biella per la Collaborazione del Dott. Marco Zuffranieri nell'ambito delle funzioni di Coordinamento Operativo del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza.



ATTO DD 1704/A1400A/2021

DEL 03/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari e l' A.S.L. di Biella per la Collaborazione del Dott. Marco Zuffranieri nell'ambito delle funzioni di Coordinamento Operativo del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 che all'articolo 15 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che all'articolo 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private".

Dato atto che la presente convenzione è disposta in analogia con l'accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, approvato con DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, in quanto trattasi di personale medico convenzionato con l'ASL per l'espletamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, il cui regime giuridico del rapporto presenta aspetti di assimilabilità al personale dipendente delle Aziende sanitarie, come si evince in particolare dagli artt. 91 e ss

dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 2006/2009.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL di Biella apposita Convenzione per la collaborazione del dott. Marco Zuffranieri dirigente Psicologo per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore.

Dato atto che, a seguito degli accordi intercorsi, con Deliberazione n. 157 del 05.10.2021 il Direttore Generale dell'ASL BI ha approvato la suddetta Convenzione, autorizzando l'assegnazione temporanea del dott. Marco Zuffranieri presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- Legge n. 241 del 07/08/1990
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017
- Deliberazione n. 157 del 05.10.2021 del Direttore Generale dell'ASL BI

determina

- di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL BI, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del dott. Marco Zuffranieri, dirigente Psicologo, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi (2 anni) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro, che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore
Marina Gentile

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALLA SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ - SETTORE PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI, L' A.S.L. DI BIELLA ED IL DOTT. MARCO ZUFFRANIERI PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA REGIONALE DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'A.S.L. BI con deliberazione direttoriale n. 157 del 05/10/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n.... del ... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria Locale di Biella, nella persona del direttore Generale, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente le funzioni di Coordinamento operativo del sistema regionale di presa in carico delle persone destinatarie delle misure di sicurezza mentalmente infermi o parzialmente infermi che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- Garantire l'operatività e l'omogeneità del Sistema regionale di Presa in carico delle persone destinatarie di misure di sicurezza e la gestione delle problematiche organizzative;
- essere l'interlocutore e riferimento per le problematiche di tipo operativo e per la gestione delle richieste di ammissione/dimissione nelle REMS regionali, sia per L'Autorità Giudiziaria competente, sia per l'Amministrazione Penitenziaria, sia per i servizi specialistici interessati delle Aziende Sanitarie
- Gestire la Lista d'attesa relativa ai soggetti a cui è stata applicata la misura di sicurezza

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare la figura del

Dott. Marco Zuffranieri

profilo professionale, Dirigente Psicologo

dipendente dell'ASL BI

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Marco Zuffranieri ha la durata pari a mesi 24 (in lettere ventiquattro), a decorrere dal 1 ottobre 2021, con monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore.

L'assegnazione prevede l'impiego diretto del suddetto Dott. Marco Zuffranieri presso i servizi interessati, nonché presso gli uffici della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Marco Zuffranieri è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Marco Zuffranieri permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL di Biella

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Dott. Marco Zuffranieri è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. **Mario Minola**.....

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL BI
DOTT. **Mario Sanò**.....